



Crisi Ucraina-Russia

10° Pacchetto di sanzioni adottate dalla Ue

Nota di Aggiornamento

1 marzo 2023

Il 25 febbraio u.s., ad un anno dall'avvio della guerra di aggressione contro l'Ucraina e dai primi provvedimenti sanzionatori, la UE ha rafforzato le misure restrittive nei confronti della Russia attraverso un ennesimo pacchetto (10°) volto ad intensificare la pressione ed aumentare l'isolamento economico del Paese. I provvedimenti adottati consistono in due Decisioni (Decisione PESC [2023/432](#) e [2023/434](#)) e tre Regolamenti (Regolamento UE [2023/426](#), [2023/427](#), [2023/429](#)).

Le principali disposizioni riguardano:

Ulteriori restrizioni all'export. Vengono rafforzate le restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che possono contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. In particolare, tra i prodotti colpiti figurano ulteriori componenti elettronici utilizzati nei sistemi di arma russi, circuiti integrati, terre rare, telecamere termiche con applicazioni militari ecc. Le restrizioni si applicano anche su prodotti che possono essere facilmente reindirizzati per sostenere lo sforzo bellico russo, tra cui veicoli, autocarri pesanti non ancora vietati (e relativi ricambi), semirimorchi ecc.; merci dirette all'esercito russo (ad es. generatori elettrici, binocoli, radar, bussole, ecc.); beni da costruzione quali ponti, strutture per edifici a torre, carrelli elevatori, gru, ecc.; beni fondamentali per il funzionamento e il potenziamento della capacità industriale russa (elettronica, parti di macchine, pompe, macchinari per la lavorazione dei metalli, ecc.); impianti industriali completi; beni utilizzati nell'industria aeronautica (turbojet, eliche ecc).

Inoltre, al fine di impedire l'accesso a prodotti e tecnologie chiave utilizzabili per finalità belliche, è ulteriormente ampliato l'elenco degli utilizzatori finali militari ed entità listate nell'All. IV del reg 833 (96 nuove entità, incluse 7 entità iraniane dato il loro coinvolgimento diretto nel conflitto e per aver fornito alla Russia droni militari utilizzati negli attacchi contro le infrastrutture civili in Ucraina).

Misure antielusive. Per evitare l'elusione delle misure viene introdotto il divieto di transito attraverso il territorio russo di beni e tecnologie a duplice uso nonché di armi esportati dall'UE destinati ad altri Paesi.

Ulteriori divieti di importazione. Sono introdotte ulteriori limitazioni all'import includendo bitume, materiali correlati come l'asfalto, gomma sintetica (NC 4002) e carbonio (NC 2803)¹.

¹ Nuovo allegato VI che modifica l'allegato XXI del Reg. 833.

In particolare, per questi due ultimi codici doganali sono previsti contingenti fino a giugno 2024 (come riportato nella versione in inglese del regolamento che, al momento, sembra far fede in considerazione di talune discordanze presenti in altre versioni, inclusa quella in lingua italiana).²

Infrastrutture critiche. Si prevede il divieto per i cittadini russi e persone fisiche residenti in Russia di ricoprire cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici³ (corrispondenti, sostanzialmente, in fornitori di servizi pubblici essenziali). Il divieto non si applica ai cittadini di uno Stato membro UE, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

Stoccaggio gas. Si prevede il divieto – a decorrere dal 27 marzo 2023 – di mettere capacità di stoccaggio di gas⁴ a disposizione di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia o una persona giuridica da questi posseduti per oltre il 50%, al fine di tutelare la sicurezza di approvvigionamento di gas nella UE ed evitare manipolazioni del mercato energetico da parte russa.

Trasporto aereo. Al fine di minimizzare il rischio di elusione delle sanzioni riguardanti il divieto di atterraggio, decollo o sorvolo del territorio dell'UE già previsti per gli aeromobili, è introdotto l'obbligo per gli operatori aerei di notificare i voli non di linea alle rispettive autorità competenti (di tali voli lo Stato membro interessato provvederà ad informare gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione UE).

Deroghe per prestazione servizi e assistenza tecnica. Le autorità competenti possono autorizzare, a determinate condizioni, la prosecuzione della **prestazione dei servizi** di consulenza (quali servizi contabili, auditing, consulenze in materia fiscale o amministrativo-gestionale) fino al 31 dicembre 2023, qualora essa sia strettamente necessaria per disinvestimenti dalla Russia o chiusura delle attività commerciali in Russia. Inoltre, è prevista

² Il termine del 30 giugno 2024 è riportato anche nelle versioni in lingua spagnola, tedesca e francese, mentre nella versione italiana si indica la data ultima del 31 dicembre 2023.

³ Così come definiti nella Direttiva 2008/114/CE e nella Direttiva (UE) 2022/2557 che disciplinano il quadro di riferimento in tema di infrastrutture critiche.

⁴ Così come definita nell'ambito delle norme del Regolamento (CE) n. 715/2009 (relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale) e della Direttiva 2009/73/CE (relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).

un'esenzione ai divieti di fornire **assistenza tecnica inerente servizi di pilotaggio** a navi in passaggio "inoffensivo", come definiti dal diritto internazionale e necessari per ragioni di sicurezza marittima.

Svincolo merci importate. Al fine di agevolare gli operatori UE che hanno agito in buona fede, è previsto lo svincolo da parte delle autorità competenti degli Stati membri di merci che si trovano fisicamente nella UE e che sono state presentate in dogana ai sensi del Codice Doganale dell'Unione in una fase precedente all'entrata in vigore delle restrizioni in cui ricadono tali merci o nel periodo di wind-down.

Settore finanziario. Il nuovo pacchetto impone nuovi obblighi di segnalazione e notifica in relazione alle attività e agli asset della Banca Centrale Russa. Inoltre, tre banche russe (Tinkoff Bank, Alfa Bank e Rosbank) sono state aggiunte all'elenco delle entità soggette al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche.

Informazione e Broadcasting. Sono prorogati la sospensione delle licenze dei media russi e il divieto di trasmissione dei loro contenuti nella UE, in quanto canalizzati attraverso organi di informazione sotto il controllo diretto o indiretto della leadership russa ed utilizzati per azioni di disinformazione e propaganda. Altri due organi di comunicazione russi (RT Arabic e Sputnik Arabic) sono colpiti dalle restrizioni.⁵

Nuove designazioni soggettive. Sono ampliati gli elenchi di soggetti (87) ed entità (34) sanzionati, includendo decisori russi, alti funzionari governativi e leader militari, funzionari dell'amministrazione russa insediati nei territori occupati dell'Ucraina nonché figure chiave coinvolte nel rapimento di bambini ucraini in Russia, nonché organizzazioni e individui per la loro attività di disinformazione. Con una Decisione⁶ ed un Regolamento ad hoc⁷, la UE ha, inoltre, esteso le sanzioni ai componenti del gruppo Wagner tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle azioni perpetrate anche in altri paesi (quali ad es. Mali, Sudan, Libia).

⁵ Nuovo allegato V che modifica l'allegato XV del Reg. 833.

⁶ [Decisione PESC 2023/433](#)

⁷ [Regolamento UE 2023/430](#)